



COMUNE di MARMIROLO
Provincia di MANTOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 58 DEL 30/12/2020

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2021.

Il giorno 30/12/2020 alle ore 18:00 in collegamento telematico in esecuzione del decreto sindacale n. 8 del 26/03/2020, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai seguenti Signori:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	GALEOTTI PAOLO	Presidente	X	
2	BOSCHINI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
3	BETTEGHELLA ELENA	Consigliere	X	
4	MATTINZIOLI MARCO	Consigliere	X	
5	ALBERTI JESSICA	Consigliere	X	
6	DELUIGI VANNI	Consigliere	X	
7	MARCHINI ROBERTO	Consigliere	X	
8	SCIRPOLI ANGELA	Consigliere	X	
9	CARNEVALI STEFANIA	Consigliere	X	
10	STANGHELLINI PAOLO	Consigliere		X
11	GABURRI ROBERTA	Consigliere		X
12	BISSOLI STEFANO	Consigliere		X
13	LORENZI MARCO	Consigliere		X

Partecipa alla riunione, in collegamento telematico, ai sensi dell'art. 97 comma 4, D. Lgs. 267/2000 Il Vice Segretario Comunale, **Dott. Alessandro Calanca**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Galeotti Paolo** nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea, i cui componenti sono collegati telematicamente, a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione dell'Assessore Deluigi Vanni, così come riportato nel verbale n. 51 di questa stessa seduta;

VISTA la seguente proposta di delibera:

PREMESSO, che:

- *ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 abrogando la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;*
- *i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;*

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e così indicati:

- *l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;*
- *ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744, art. 1 della Legge 160/2019, conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che:

- *l'aliquota base nella normativa di riferimento è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;*
- *il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;*

VISTI:

- *il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;*
- *il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;*



- *il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento nonché che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;*
- *il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;*
- *il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;*
- *il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015; e i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*
- *il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;*

RILEVATO che,

- *ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote e che non è ancora stato pubblicato il decreto di attuazione del presente disposto;*
- *la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e che non è ancora stato pubblicato il decreto di attuazione del presente disposto;*



- l'affermazione "il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale" non può essere applicata in quanto non è ancora stato pubblicato il decreto di attuazione del presente disposto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, la forbice delle aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale nr. 177 del 10/12/2020 sono stati approvati gli schemi del bilancio triennale 2021/2023;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 10/12/2020, avente per oggetto "Indirizzi della Giunta Comunale in materia di aliquote IMU e di addizionale comunale all'IRPEF – bilancio



2021-2023”, nella quale veniva espressa la volontà di **Confermare** per l’anno 2021 le aliquote approvate per l’anno 2020;

- la delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2020 di approvazione delle aliquote nuova IMU per l’anno 2020;

VISTO IL Regolamento sulla “nuova” IMU approvato con delibera C.C. n. 12 del 14.05.2020 ed le altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

RITENUTO, in ragione di quanto premesso, **di confermare** la seguente articolazione delle aliquote IMU per l’anno 2021, già in vigore dall’anno 2020, come seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
abitazione principale di lusso	0,55%	come prevista nella precedente applicazione
fabbricati rurali strumentali	0,10%	come prevista nella precedente applicazione
"beni merce"	0,10%	esente nella precedente normativa – applicazione dell’aliquota minima;
terreni agricoli	1,06%	come prevista nella precedente applicazione
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	come prevista nella precedente applicazione
altri immobili	1,06%	come prevista nella precedente applicazione

ATTESO che:

- il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 stabilisce: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 recita: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto);



DELIBERA

1. **Di dare atto** che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di confermare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU già approvate per l’anno 2020 con la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2020, da applicare **nell’anno 2021**, che avranno decorrenza **dal 1° gennaio 2021** e così definite:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
esclusi	Abitazione principale e pertinenza (non rientrano nell’esclusione i fabbricati cat. A/1, A/8 e A/9)
0,55%	abitazione principale di lusso (A/1, A/8 e A/9) e pertinenze
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	"beni merce"
1,06%	terreni agricoli
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili

3. **di dare atto** che il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima e pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Marmirolo;
5. **di dare atto** che comunque le aliquote della nuova IMU rispettano le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale n. 181 del 10/12/2020 avente ad oggetto: “Indirizzi della Giunta Comunale in materia di aliquote IMU, e di addizionale comunale all’IRPEF - bilancio 2021/2023”.

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico – contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto che la presenza del Sindaco e dei Consiglieri è avvenuta mediante video conferenza a mezzo piattaforma “GOTOMEETING” con conseguente accertamento da parte del Vice Segretario Comunale dell’identità personale dei partecipanti e dei voti espressi secondo le modalità del Decreto Sindacale n. 8 del 26/03/2020;



CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la suindicata deliberazione;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi e palesi;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**Il Sindaco
Dott. Galeotti Paolo**

**Il Vice Segretario Comunale
Dott. Alessandro Calanca**